

CONTRATTO DI SERVIZI PER LA NOMINA A DPO EX ART. 37, PAR. 6, GDPR 679/16

Tra

Il Covar 14, con sede in Via Aldo Cagliero n. 3/l, in Carignano, di seguito denominato "ENTE", nella figura del suo rappresentante legale Sig. Leonardo Di Crescenzo

e

La Società **Acta Consulting S.r.l.**, P.IVA, 08697660010, con sede in Torino (TO), Via De Sonnaz 19, 10121 TORINO, di seguito nominata anche DPO.

Premesso

- Che il Covar 14- Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 ha deliberato con delibera di Cda n. 88 del 31 luglio 2019 di nominare la società Acta Consulting S.r.l. quale Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer in relazione all'insieme dei trattamenti dei dati effettuati dall'Ente per la durata di anni 1;
- Che il DPO è un soggetto scelto in quanto particolarmente qualificato ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art.37 de GDPR e di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in modo che possa garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto;
- Che il Covar 14 ha ritenuto la società Acta Consulting S.r.l. soggetto idoneo, in possesso dei requisiti richiesti dall'art.37 del GDPR e di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289.

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli eventuali Allegati, debitamente sottoscritti dalle Parti in segno di accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, complessivamente, il "**Contratto**").

1.2 In caso di contrasto tra il testo del corpo del Contratto e quello dei suoi Allegati, il primo dovrà prevalere.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con la stipulazione del presente Contratto l'ENTE affida in esclusiva Società Acta Consulting S.r.l., l'esecuzione dietro corrispettivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR, in piena autonomia e indipendenza, dei seguenti compiti e funzioni espressamente stabiliti dalla legge quali di stratta spettanza al DPO:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) tenere i rapporti con il Garante ed effettuare le notifiche e le comunicazioni previste dalla legge;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

ARTICOLO 3 -OBBLIGHI DELL' ENTE

3.1 I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente pertanto quest'ultima si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ai sensi del disciplinare di gara;
- b) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- c) di provvedere a destinare specifica dotazione economica di spesa per l'assolvimento dei compiti assegnati su provvedimento motivato sottoposto ad approvazione del cda, nel corso dell'anno, cui ammontare potrà essere definito in modo condiviso e in ottemperanza ai regolamenti vigenti dell'ente;
- d) stabilire un rapporto professionale di fiducia con il DPO, obbligandosi a evitare provvedimenti di revoca che non siano fondati su motivazioni pertinenti e fondate;
- e) dare accesso al DPO a tutte le attività relative al trattamento di dati personali svolte dall'Ente ed alla relativa documentazione; qualora attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, il DPO deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti in virtù delle nomine in carico a tali soggetti di: Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E FACOLTA' DEL DPO

4.1 Il DPO, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, deve:

- a) adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze;
- b) nell'esercizio delle sue funzioni, improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza;

4.3 Il DPO dichiara sin d'ora la propria disponibilità e reperibilità ogni qual volta:

- la sua presenza è richiesta dal Garante della protezione dei dati
- è convocato o è richiesto un intervento dal Team crisi (vedi procedura Data Breach)

4.4 Inoltre il DPO fornirà assistenza agli interessati nei tempi e nelle modalità previste dalle informative, nel caso di contatto e accederà con regolarità alla casella di posta elettronica dpo@covar14.it.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'INCARICO

5.1 Il presente contratto ha durata di un anno;

5.2 Il DPO laddove decaduto conserverà le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo DPO (se previsto) al quale effettuerà il passaggio di consegne;

5.3 Qualora il DPO intendesse rinunciare all'incarico dovrà darne immediata e motivata comunicazione al CdA dell'Ente, il quale provvederà alla sua sostituzione;

5.4 La revoca del DPO compete esclusivamente al CdA dell'Ente e il DPO non potrà essere revocato se non per giusta causa.

ARTICOLO 6 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ / DECADENZA

6.1 Gli Organi di Governo dell'Ente potranno revocare in ogni momento il DPO per giusta causa, ovvero nei seguenti casi:

- qualora il DPO non convocasse o partecipasse con frequenza almeno trimestrale agli incontri con l'Ente;

- laddove il DPO perdesse i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, o nell'ipotesi in cui sopravvenisse un'incompatibilità e/o conflitto d'interesse;
- in caso di mancato rispetto degli incumbenti di cui all'art. 4 o 8.2;

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO

7.1 La remunerazione spettante alla Società Acta Consulting S.r.l. è stata convenuta in € 4.950,00 euro (quattromilanovecentocinquanta/00) + IVA. Il valore esclude per espressa intesa delle parti le attività di DPIA che sono da programmare ed effettuare a parte e solo su richiesta dell'Ente.

ARTICOLO 8 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

8.1 Tutte le informazioni relative all'attività del DPO saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice di condotta.

In particolare, il DPO sarà tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del CdA dell'Ente.

8.2 Il DPO si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso. In ogni caso ogni informazione in suo possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica del DPO.

8.3 È data facoltà al DPO nel rispetto del presente regolamento, che è parte integrante del contratto con lui stipulato di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

ART. 9 - TOLLERANZA, INTEGRALITA' E NULLITA'

9.1. Il Contratto e i suoi Allegati, che potranno essere modificati e integrati solo con atto scritto e sottoscritto dalle Parti, esprimono la totalità dell'accordo intervenuto tra le Parti relativamente ai Servizi, e si sostituiscono a qualunque accordo verbale o scritto concluso anteriormente tra le medesime con medesimo oggetto. In caso di nullità di una delle clausole del presente Contratto, la clausola nulla sarà sostituita da una clausola che abbia effetti economici e giuridici equivalenti alla clausola originale.

9.2. Il fatto che una Parte non si avvalga, in un dato momento, di una qualunque delle disposizioni del presente Contratto o dei suoi Allegati, o non denunci la loro violazione, non può essere considerato come tacita rinuncia a far valere, in futuro, gli effetti di tale disposizione o le conseguenze di tale violazione

Carignano 01/08/2019

Co.va.r 14

Acta Consulting S.r.l.

Sig. Leonardo Di Crescenzo